



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 15 gennaio 2013, n. 3

MINERMIX srl - Aggiornamento per modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con Determina Dirigenziale n. 297 del 06/07/2010 - impianto con codice attività IPPC 3.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 75MOD1.

L'anno 2013 addì 15 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del

03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario A.P. dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006".

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali; il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 - nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto,

come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- l'articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e smi prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del 152/06 e smi, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che:

- l'impianto della "MINERMIX Srl" con stabilimento in Galatina (LE) alla S.S. 476, km 17+500 è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia - Regione Puglia n. 297 del 06/07/2010.

• Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA:

- Determina Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 155 del 28/07/2011.

Vista la domanda di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, acquisita con nota al prot. n. 1307 del 11/02/2011, dello stabilimento autorizzato dall'Ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010, relativo alla sostituzione dell'impianto di

idratazione esistente con uno di nuova generazione;

Vista la nota prot. n. 2542 del 11/03/2011 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con la quale si comunicava al gestore che la valutazione di modifica non sostanziale da parte dell'Autorità competente AIA era subordinata al parere della Provincia di Lecce in ordine all'eventuale assoggettamento della stessa modifica al procedimento di screening VIA di competenza provinciale;

Vista la richiesta di riattivazione dei termini per modifica sostanziale da parte del Gestore con nota prot. n. 1946 del 12/12/2011, alla quale veniva allegata documentazione integrativa, inviata anche alla Provincia di Lecce per l'esecuzione delle attività di screening;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 29-quater comma 3, da parte della Regione Puglia con nota prot. n. 1948 del 12/12/2011, a seguito della definizione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la competente Provincia di Lecce;

Visto che il Gestore comunicava alla Regione Puglia di aver dato luogo alla pubblicazione di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, su un quotidiano a diffusione regionale (Gazzetta del Mezzogiorno del 21 Dicembre 2011), con nota acquisita al prot. n. 199 del 18/01/2012,

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 14 Febbraio 2012 durante la quale:

- si prendeva visione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera in seguito alla modifica dell'impianto di idratazione;
- veniva chiesta documentazione integrativa al Gestore in merito ai sistemi filtranti di nuova installazione.

Visto il parere favorevole del Comune di Galatina, reso con nota prot. n. 20120010012 del 16/03/2012 acquisito al prot. n. 1151 del 02/04/2012 del Servizio Rischio Industriale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Arpa Puglia - DAP di Lecce reso con le note al prot. n. 68112 del 18/12/2012 e prot. n. 227 del 03/01/2013.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale con le condizioni meglio indicate negli allegati.

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 3.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "MINERMIX Srl" risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e non dispone di registrazione EMAS, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha la stessa validità stabilita con la D.D. n. 297 del 06/07/2010 della Regione Puglia- Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, a condizione che sia garantito il

mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'intera durata del provvedimento autorizzativo.

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla "MINERMIX Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/06 e smi per modifica sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.D. 297 del 06/07/2010 del Servizio Ecologia in favore del Gestore "MINERMIX srl" - stabilimento di Galatina, per l'esercizio del nuovo impianto di produzione di idrato di calcio alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- restano efficaci, nelle parti non contemplate dal presente provvedimento, tutte le prescrizioni già previste nella D.D. n. 297 del 06/07/2010 della Regione Puglia - Servizio Ecologia;
- restano efficaci, tutte le prescrizioni già previste nella D.D. n. 155 del 28/07/2011 della Provincia di Lecce di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA;

- il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera e relativi valori limite è indicato al paragrafo 6 "Emissioni in atmosfera" dell'allegato A alla presente determinazione;
- l'Autorità di Controllo Arpa Puglia - DAP Lecce effettuerà il primo accertamento circa il rispetto dei valori limite di emissione per i nuovi punti di emissione E2bis, E10 ed E11 entro sei mesi dalla data di messa a regime del nuovo impianto;
- il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla D.D. n. 297 del 06/07/2010 della Regione Puglia, viene con il presente atto, sostituito ed integrato ai paragrafi 2.1 "Aria" e 3.1 "Controllo e manutenzione";
- l'"Allegato D" alla D.D. n. 297 del 06/07/2010 della Regione Puglia, viene con il presente atto, modificato nella parte con riferimento al "Paragrafo 5.4";
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla "MINERMIX Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Lecce e al Comune di Galatina la data prevista di termine dell'attività;
- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere Arpa Puglia - DAP Lecce" ed Allegato D "Modifiche sullo Stato di attuazione delle BAT di settore"), è parte integrante del presente provvedimento;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Galatina;

di comunicare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "MINERMIX Srl" con sede legale in C.da Matarano 3/a - 72015 FASANO(BR) e stabilimento alla S.P. 362 km 17.500 - 73010 GALATINA (LE)

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri